



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTI gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013 (2006/C 319/01);

VISTA la comunicazione della Commissione europea (2006/C323/01) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 30/12/2006 C 323/1 recante "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione";

VISTO il Regolamento (CE) n. 800/08 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

VISTO il Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233 che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 18 maggio 2006, n. 181 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

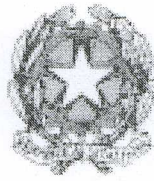
VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121 recante "Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 16 maggio 2008, n. 85", con cui è stata confermata la denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTA la legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante "Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura";

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede, all'art. 1 comma 1068, l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura con una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro all'anno per il quinquennio 2007/2011;

VISTO l'art. 2, comma 120 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che ha disposto che il suddetto Fondo sia altresì destinato al ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca;

VISTO l'art. 60 della legge 133/2008 che ha ridotto la disponibilità finanziaria del Fondo in parola a 5 milioni di euro annui a partire dall'annualità 2009;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il comma 1074 della legge 296/2006 che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che disciplini le modalità operative di funzionamento del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo;

VISTO il Piano d'azione per l'imprenditoria giovanile in agricoltura su cui è stato acquisito, in data 15 marzo 2007, il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

VISTO il decreto a firma del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali prot. 5254 del 7 marzo 2011, registrato presso l'organo di controllo il 29.3.2011 al n. 857 e presso la Corte dei Conti il 28.4.2011 al reg. n. 2 foglio n. 87, che ha ripartito le risorse finanziarie relative all'anno 2010 del Fondo Giovani tra il settore dell'agricoltura e quello della pesca e dell'acquacoltura ed ha assegnato al settore agricolo la somma totale di € 4.486.439 ;

CONSIDERATO che, relativamente al settore agricolo, l'Osservatorio per l'Imprenditorialità Giovanile in Agricoltura (OIGA), di cui all'art. 8 della legge 441/98, ha formulato, nella riunione del 23.11.2011, la proposta di dare attuazione, a gravare sulle risorse finanziarie 2010 del Fondo Giovani, alle azioni finalizzate a promuovere lo spirito e la cultura d'impresa presso i giovani agricoltori, ad incentivare la ricerca e lo sviluppo nelle imprese giovanili, a promuovere attività informative e promozionali finalizzate ad un miglioramento delle condizioni di competitività delle imprese, ad effettuare il monitoraggio e la valutazione dell'impatto delle azioni realizzate a favore delle imprese agricole giovanili, ad incentivare la diffusione dei servizi di sostituzione per le imprese giovanili, azioni già previste dal Piano d'azione suddetto;

CONSIDERATA l'urgenza di dare avvio, entro la fine dell'anno corrente, alle azioni proposte dall'OIGA per il settore agricolo;

DECRETA

Articolo 1 (Misure di intervento) – Le risorse finanziarie relative all'anno 2010 del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura di cui all'art. 1, comma 1068 della legge 296/2006, assegnate al settore agricolo dal decreto a firma del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali prot. 5254 del 7 marzo 2011, sono destinate all'attuazione delle seguenti misure di intervento:

Misura 1 – Promuovere lo spirito e la cultura d'impresa

L'obiettivo di questa misura è quello di promuovere un approccio innovativo alla formazione in agricoltura, rispondendo all'esigenza espressa dalle imprese giovanili di diffondere la cultura



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

imprenditoriale quale motore per lo sviluppo e l'attuazione di progetti economicamente e socialmente sostenibili. Si tratta, in sostanza, di consentire una formazione specialistica ai giovani imprenditori agricoli esistenti e potenziali.

Con tale misura saranno finanziati specifici corsi sulla gestione dell'impresa agricola a favore di giovani imprenditori agricoli esistenti e potenziali.

Misura 2 – Incentivare la ricerca e lo sviluppo nelle imprese giovanili

L'obiettivo di questa misura è quello di favorire l'innovazione e la ricerca direttamente nelle imprese agricole, anche attraverso una cooperazione più stretta ed efficace tra giovani imprenditori e Istituzioni pubbliche di ricerca al fine di favorire il trasferimento di conoscenze nelle realtà imprenditoriali.

Con tale misura saranno finanziati progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di piccole e medie imprese agricole condotte da giovani agricoltori, in collaborazione con Istituti di ricerca.

Misura 3 - Promuovere attività informative e promozionali

L'obiettivo di questa misura è quello di favorire la conoscenza degli strumenti di intervento e di finanziamento messi a disposizione dei giovani agricoltori a livello comunitario, nazionale e regionale. Con tale misura sarà finanziata la realizzazione di eventi promozionali.

Misura 4 – Monitoraggio e valutazione dell'impatto delle azioni realizzate

L'obiettivo di questa misura è quello di effettuare il monitoraggio e la valutazione dell'impatto delle azioni realizzate a favore delle imprese agricole giovanili al fine di mettere a punto strumenti più incisivi per il raggiungimento degli obiettivi del ricambio generazionale in agricoltura.

Con tale misura sarà finanziata un'indagine conoscitiva.

Misura 5 – Incentivare la diffusione dei servizi di sostituzione per le imprese giovanili

L'obiettivo di questa misura, anche in sintonia con quanto previsto dall'art. 9 della legge 441/98, è quello di favorire iniziative pilota, in materia di servizi di sostituzione, di assistenza e consulenza in favore di giovani imprenditori agricoli.

Con tale misura sarà finanziata la copertura delle spese dei suddetti servizi forniti ai giovani imprenditori.

Articolo 2 (Ripartizione dei fondi) – I fondi relativi all'esercizio finanziario 2010 del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura destinati al settore agricolo, pari a complessivi € 4.486.439, sono così ripartiti:

- a. Per l'attuazione della **misura 1**: € 2.591.715,00.
- b. Per l'attuazione della **misura 2**: € 908.285,00.
- c. Per l'attuazione della **misura 3**: € 500.000,00
- d. Per l'attuazione della **misura 4**: € 386.439,00.
- e. Per l'attuazione della **misura 5**: € 100.000,00.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Articolo 3 (Disposizioni attuative) – L'attuazione delle misure di cui al precedente art. 1 è demandata ad appositi provvedimenti dirigenziali, da emanarsi, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, entro trenta giorni dalla data di emanazione del presente decreto.

Articolo 4 (Monitoraggio) – Il monitoraggio sull'attuazione delle misure di intervento di cui al precedente art. 1 è effettuato dall'Osservatorio per l'Imprenditorialità Giovanile in Agricoltura, di cui all'art. 8 della legge 441/98, che dovrà verificare l'efficacia delle stesse anche al fine di proporre modifiche e/o integrazioni.

Articolo 5 (Pubblicazione) – Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web del Ministero: www.politicheagricole.it.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di Controllo ed alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, li 13 DIC. 2011

IL MINISTRO